

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 settembre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 aprile  
2020, n. 12.

**Modifiche al regolamento di esecuzione relativo  
all'ordinamento dell'artigianato.** (20R00199) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 aprile  
2020, n. 13.

**Uso dell'energia da fonti rinnovabili.** (20R00200) Pag. 2

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2020, n. 8.

**Misure urgenti per far fronte all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19 in materia di de-  
manio marittimo e idrico.** (20R00212) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2020, n. 9.

**Disposizioni urgenti in materia di auto-  
nomie locali, finanza locale, funzione pubblica,  
formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e  
innovazione, salute e disabilità, rifinanzia-  
mento dell'articolo 5 della legge regionale  
3/2020 recante misure a sostegno delle attività  
produttive.** (20R00208) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2020, n. 10.

**Misure urgenti in materia di cultura e  
sport.** (20R00209) Pag. 14





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 aprile 2020, n. 12.

**Modifiche al regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/Sez. Gen. del 16 aprile 2020)*

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 marzo 2020, n. 188;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Obblighi dell'utente dell'impianto di combustione*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La messa in funzione e il funzionamento di impianti di combustione presuppongono la pulitura ordinaria e periodica nonché il controllo ai sensi di questo capo. L'utente risponde personalmente per i danni che si verificano in seguito all'arbitraria messa in funzione di impianti di combustione nuovi o dismessi senza preventivo collaudo da parte dello spazzacamino o della spazzacamino competente, nonché per i danni causati dalla conduzione arbitraria dell'impianto o dall'omessa pulitura ordinaria e periodica o dal mancato controllo degli impianti di combustione.»

2. Il comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

«2. L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'utente provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali. L'utente deve comunicare per iscritto allo o alla spazzacamino ogni modifica all'impianto di combustione e all'edificio che potrebbe avere ripercussioni sulla funzionalità dell'impianto di combustione.»

3. Il comma 4 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

«4. Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo

o dalla spazzacamino oppure dalla persona responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto deve essere esibito all'organo di controllo. Dopo ogni intervento di pulitura e controllo ordinario e/o periodico lo spazzacamino o la spazzacamino annota nel libretto di controllo la scadenza della successiva pulitura.»

Art. 2.

*Scadenze per la pulitura dei camini*

1. Il comma 4 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Per il controllo dei fumi emessi si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 10 aprile 2018, n. 320.»

Art. 3.

*Tariffe*

1. Il comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per la spazzatura dei camini si applica, quale tariffa oraria massima, l'importo previsto per il tecnico del settore impianti nel vigente elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.»

2. Il comma 7 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per il controllo delle emissioni degli impianti termici sono applicate le seguenti tariffe massime:

a) impianti a combustibile gassoso o liquido: euro 38,27;

b) impianti a combustibile solido: euro 47,97.»

Art. 4.

*Abrogazione*


1. Il comma 9 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 aprile 2020

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

20R00199



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 aprile 2020, n. 13.

**Uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 16/Sez. Gen. del 16 aprile 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 3 marzo 2020, n. 156,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. In esecuzione dell'art. 2, comma 1, lettera *m*), dell'art. 21, comma 3, lettera *c*) e dell'art. 29, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, recante «Territorio e paesaggio», di seguito denominata «legge», il presente regolamento comprende disposizioni riguardanti l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e stabilisce i casi in cui possono essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili senza un'apposita destinazione urbanistica.

Art. 2.

*Impianti all'interno o su costruzioni*

1. Fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all'interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla destinazione dell'area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostino prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l'utilizzo delle costruzioni corrispondente alla loro destinazione d'uso.

Art. 3.

*Norme particolari*

1. Salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali e previa valutazione del sito in merito a raggiungibilità, necessario adeguamento degli accessi e connessione alla rete elettrica, e purché non ostino prevalenti interessi pubblici, per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili i tipi di impianto di seguito elencati:

*a)* nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti con potenza termica nominale infe-

riore a 1 MW secondo la definizione di cui all'allegato C alla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, nel rispetto delle condizioni specificate:

1) impianti a biogas: possono essere realizzati, osservando la distanza minima di 500 m da edifici residenziali e da impianti per il tempo libero e sportivi. Tale distanza minima non dev'essere rispettata nel caso di impianti a biogas realizzati presso la sede di aziende agricole e di ampliamento di impianti esistenti;

2) impianti termici a biomassa;

3) impianti di cogenerazione a biomassa: gli impianti con una potenza nominale al focolare superiore a 0,30 MW possono essere autorizzati se, in riferimento all'anno, almeno il 60 per cento dell'energia primaria viene utilizzata in forma di energia termica ed elettrica. Si prescinde da questa condizione nel caso di impianti alimentati a biogas da digestione anaerobica. La domanda di autorizzazione edilizia nonché la documentazione per l'approvazione del progetto secondo l'art. 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, devono essere corredate dei relativi elaborati tecnici concernenti il dimensionamento dell'impianto e il fabbisogno di energia termica degli utenti;

*b)* impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell'area, fatte salve le norme in materia di utilizzo delle acque;

*c)* impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3,0 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione dell'area.

Art. 4.

*Pannelli fotovoltaici e collettori solari*

1. Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l'intervento, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici, rispettando le seguenti prescrizioni:

*a)* nei centri storici solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, esclusivamente previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all'art. 68, comma 1, della legge;

*b)* nelle zone miste residenziali, nelle zone per attrezzature pubbliche, nelle zone a destinazione particolare, nelle zone di riqualificazione urbanistica e nel verde agricolo solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate. La posa inclinata è ammessa solo sui tetti piani e l'altezza di pannelli e collettori non può superare 1,20 m. Fatta eccezione per il verde agricolo, una deroga a tale limitazione è possibile qualora pannelli e collettori non siano visibili dal piano stradale. Qualora la zona per attrezzature pubbliche confini con il centro storico, l'installazione è soggetta al parere positivo della commissione di cui all'art. 68, comma 1, della legge;

*c)* nelle zone produttive, solo parallelamente e in aderenza al tetto o alle facciate, eccetto sui tetti piani e verdi, sui quali la posa inclinata è ammessa senza limitazione.

2. Sulle serre è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari. Le aziende ortofloricole che dispongono presso la loro sede di una superficie utile di



almeno 5.000 m<sup>2</sup>, di cui almeno 1.000 m<sup>2</sup> occupati da serre, con almeno la metà delle aree predette nella proprietà dell'azienda, possono installare sulle serre esistenti presso la sede dell'azienda pannelli fotovoltaici nella misura massima di 500 m<sup>2</sup>.

3. È vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari su edifici sottoposti a tutela dei beni culturali.

4. Nelle aree rientranti nelle categorie di destinazione bosco, prato e pascolo alberato, pascolo e verde alpino, zona rocciosa e ghiacciaio l'installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari è ammessa solo parallelamente e in aderenza al tetto, per il fabbisogno personale. Inoltre, pannelli fotovoltaici possono essere installati solo in assenza di allacciamento alla rete elettrica.

#### Art. 5.

##### *Impianti eolici*

1. La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell'area, salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito sono da considerare altresì la raggiungibilità, il necessario adeguamento degli accessi e la connessione alla rete elettrica.

2. Per soddisfare il fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica è consentita, anche in deroga al comma 3, lettere *b)* e *c)*, la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza, salva la valutazione di cui al comma 1.

3. La realizzazione di impianti eolici è vietata nelle seguenti aree:

*a)* nei parchi naturali, nei siti Natura 2000, nei biotopi, nelle aree classificate monumenti naturali, nel Parco nazionale, nelle Dolomiti - patrimonio mondiale UNESCO, nelle zone di tutela paesaggistica e nelle zone di rispetto paesaggistico;

*b)* in tutte le aree nelle quali la velocità media annua del vento, misurata all'altezza del mozzo oppure all'altezza media del rotore del previsto impianto eolico, è inferiore a 6 m/s;

*c)* in tutte le aree al di sopra dei 2.600 m sul livello del mare;

*d)* nelle zone residenziali e a una distanza inferiore a 500 m da edifici residenziali ed esercizi ricettivi.

#### Art. 6.

*Soglie, ripristino dello stato originario e divieto di individuazione di zone a destinazione particolare per impianti fotovoltaici*

1. Impianti che superano le soglie di cui all'art. 3 possono essere realizzati soltanto in zone a destinazione particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Non è consentito eludere le soglie suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.

3. In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti devono essere smantellati e dev'essere ripristinato lo stato originario.

4. L'individuazione di zone a destinazione particolare per l'installazione di impianti fotovoltaici è vietata.

#### Art. 7.

##### *Abrogazione di norme*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e successive modifiche, è abrogato.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 aprile 2020

*Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER*  
(*Omissis*).

20R00200

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2020, n. 8.

**Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio 2020)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Oggetto e principi*

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, numero 10), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1



(statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa statale vigente, detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l'emergenza epidemiologica COVID-19 e nel rispetto degli obblighi di compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 2.

*Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo*

1. Attesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali n. 17/2009, n. 28/2002 e n. 22/2006) e dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e successive modifiche ed integrazioni, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari.

2. La durata degli atti concessori è prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 57-bis nella legge regionale n. 10/2017 in materia di rateizzazione del debito*

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale n. 10/2017 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Rateizzazione). – 1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del

bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.

2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.

3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.».

Art. 4.

*Proroga dei termini per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali*

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di pagamento del canone per l'annualità 2020 delle concessioni afferenti ai beni del demanio idrico e marittimo regionale e del demanio marittimo statale gestite dalla Regione e dai comuni ai sensi delle leggi regionali n. 22/2006, 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), e n. 10/2017 e delle concessioni per l'acquacoltura ai sensi della legge regionale n. 31/2005, è posticipato al 30 novembre 2020, indipendentemente dal termine di pagamento indicato nella richiesta dell'ente concedente.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 maggio 2020

FEDRIGA

(Omissis)

20R00212



LEGGE REGIONALE 18 maggio 2020, n. 9.

**Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

*(Omissis);*

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, FINANZA LOCALE E FUNZIONE PUBBLICA

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 21/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), le parole «a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze».

2. All'art. 18 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2020» e le parole «da tutti i consigli» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno i due terzi dei consigli»;

b) al comma 2, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020» e le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020».

3. All'art. 21 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

b) al comma 4 è soppresso il seguente periodo: «Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione Collinare trasmette alla Comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.».

4. All'art. 28 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» e le parole «30 settembre 2020» dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

b) al comma 5, sono soppressi i seguenti periodi: «Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna Unione trasmette alla rispettiva Comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.».

5. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 21/2019 le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

6. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 21/2019 è inserito il seguente:


«Art. 29-bis (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province). — 1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.

2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere S.p.a. sono attribuite in parti uguali ai comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai comuni soci della medesima società.

4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.

5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'art. 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai



sensi dell'art. 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprietà dei beni immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i comuni ai sensi dell'art. 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale n. 26/2014.»

7. All'art. 40 della legge regionale n. 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, il numero «8» è sostituito dalle seguenti parole: «8, commi da 1 a 8»;

b) al comma 3, dopo le parole «il titolo II,» sono inserite le seguenti: «a esclusione dell'art. 8, commi 9, 10 e 11,».

8. La modifica di cui alla lettera a) del comma 7 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/2019, dalla quale vigono nuovamente i commi 9, 10 e 11 dell'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

#### Art. 2.

##### *Norme urgenti in materia di finanza locale*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, sono prorogati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali):

a) al 30 settembre 2020 gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso i comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, qualora i revisori non siano ancora stati nominati;

b) fino al completamento delle attività connesse con lo scioglimento o la trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale n. 21/2019, gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso le Unioni stesse.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il comune può adottare l'atto di nomina anchè con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).

3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.

4. Le disposizioni di cui all'art. 20, comma 10, della legge regionale n. 18/2015, non si applicano nel caso in cui l'obiettivo previsto dall'art. 21 della medesima legge regionale non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a condizione che sia stata motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Per l'anno 2020, i comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.

#### Art. 3.

##### *Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni*

1. I comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

2. La Regione concorre a sostenere i comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.



3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a il milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:

a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;

b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o del COSAP.

4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge.

5. L'importo del ristoro a favore di ciascun comune con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge.

6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i comuni trasmettono entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP.

7. Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato.

#### Art. 4.

##### *Legge regionale n. 18/2015 - Imposta di soggiorno*

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il gettito dell'imposta di soggiorno riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell'imposta di soggiorno delle annualità precedenti non ancora utilizzate può essere destinato dai Comuni, anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'art. 10, commi 6 e 6-bis, della legge regionale n. 18/2015, ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.

#### Art. 5.

##### *Conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento*

1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione secondo quanto previsto dalla circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.

#### Art. 6.

##### *Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18/2015*

1. In attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti del sistema integrato Regione - Autonomie locali e per supportare finanziariamente la ripartenza del sistema stesso, la Regione provvede al recupero a favore del bilancio regionale delle risorse concertate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, non impegnate dal beneficiario, secondo la disposizione di cui al comma 2 e le destina a interventi a sostegno degli enti locali.


2. Gli enti locali beneficiari delle risorse concertate ai sensi dell'art. 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), che valutano di non riuscire a iniziare entro il 31 dicembre 2020 l'attività finanziata dalla Regione per il medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020, la volontà di restituire a favore del sistema degli enti locali le quote di finanziamento regionale non ancora impegnate e non impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore, motivandola con l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o, in permanenza del predetto interesse, con l'esigenza di riprogrammazione temporale del cronoprogramma di attuazione e delle risorse.

3. Con la legge di stabilità 2021, gli interventi di cui al comma 2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.

#### Art. 7.

##### *Sospensione di efficacia dell'art. 21 della legge regionale n. 18/2015*

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), nel triennio 2020-2022 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/2015.



## Art. 8.

*Modifiche alla tabella R  
della legge regionale 29/2018*

1. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, con riferimento alla tabella R di cui all'art. 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la riga riferita all'intervento numero progressivo 123 è sostituita dalla seguente:


Ente	N. prog.	Descrizione oggetto intervento di investimento	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2019-2021	Missione	Programma	Titolo	Direzione Centrale competente
			2019	2020	1					
UTI del Noncello	123	Comune di Pordenone Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive	-	650.000,00	-	650.000,00	6	1	2	Cultura e sport

## Art. 9.

*Modifiche alla tabella Q della legge regionale n. 24/2019*

1. Alla tabella Q relativa all'art. 9, comma 98, della legge regionale n. 24/2019, in riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni e Programmi, in essa individuati, sono sostituiti dai seguenti:

Ente	N. prog.	Descrizione oggetto intervento di investimento	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2020-2022	Missione	Programma	Titolo	Direzione Centrale competente
			2020	2021	2022					
Comune di Dolegna del Collio	16	Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del Borgo S. Leonardo in località Scridò			100.000,00	100.000,00	8	1	2	Infrastrutture e territorio
Comune di Monfalcone	26	Recupero e valorizzazione di Piazza dell'Unità d'Italia, del sagrato del Duomo e loro riconnessione architettonica con via Rosselli e l'antica roggia San Giusto			300.000,00	300.000,00	8	1	2	Infrastrutture e territorio
UTI CARSO ISONZO ADRIATICO	69	San Pier d'Isonzo: lavori di riqualificazione del centro urbano con superamento delle barriere architettoniche	15.000,00	100.000,00	35.000,00	150.000,00	8	1	2	Infrastrutture e territorio



## Art. 10.

*Norme in materia di funzione pubblica*

1. Il comma 12 dell'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è abrogato.

2. Al fine di assicurare il percorso di trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 21/2019, le stesse possono avvalersi di segretari anche di comuni non facenti parte dell'Unione; in tali casi ai segretari spetta un compenso equiparato a quello per la reggenza di un Comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dell'Unione.

## Art. 11.

*Reggenza temporanea delle sedi di segreteria*

1. Fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica, l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.

2. Presso l'Ufficio unico di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 18/2016 è istituito l'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al comma 2 i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

4. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009, avanzano apposita richiesta all'Ufficio unico e individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell'ambito di una terna di nominativi predisposta dall'Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell'incarico.

5. La mancata accettazione della sede da parte degli iscritti all'Elenco implica la decadenza dallo stesso.

6. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari

comunali e provinciali. La spesa relativa è esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015.

7. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono collocati in aspettativa senza assegni, subordinatamente a nulla osta da parte dell'ente di provenienza.

8. Con regolamento sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta dell'Elenco di cui al comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l'individuazione delle terne e alle procedure di richiesta e assegnazione.

*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, LAVORO,  
COOPERAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE

## Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale n. 27/2017*

1. Al fine di accelerare le condizioni per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dell'innovazione e della competitività del sistema economico attraverso l'adozione di adeguati interventi in materia di formazione e orientamento permanente in linea con gli indirizzi della Politica di coesione 2021-2027, alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 dopo le parole «a innalzare» sono inserite le seguenti: «il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e»;


b) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 le parole «, anche attraverso il Tavolo di cui all'art. 6, comma 3,» sono soppresse;

c) il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.»;

d) il comma 4 dell'art. 6 è abrogato;

e) al comma 3 dell'art. 26 le parole «, sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'art. 6, comma 3» sono soppresse.



## Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale 27/2007*

1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'art. 13 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.

7-ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto»;

b) al comma 2 dell'art. 14 le parole «Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo» sono sostituite dalle seguenti: «Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo»;

c) al comma 5 dell'art. 14 dopo le parole «Le Associazioni» sono inserite le seguenti: «e la Direzione» e dopo le parole «gli enti cooperativi» le seguenti: «e la società di mutuo soccorso»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 15 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 1a, comma 2-*quinqüies*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma i, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»).»;

e) al comma 2 dell'art. 18 dopo le parole «art. 15» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

f) i commi 1 e 2 dell'art. 24 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'art. 14,

commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;

b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.»;

g) i commi 7 e 10 dell'art. 24 sono abrogati.

## Art. 14.

*Differimento del versamento dei contributi esonerativi*

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'art. 36, comma 3-*bis*, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati prevista nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è differita di sei mesi.

## Art. 15.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 27/2014*

1. Al comma 23 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 20 per cento».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2019*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 9 a 16 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'art. 7, commi 17 e 17-*bis*, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'art. 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso. La data di decorrenza della soppressione è eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente.

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il valore conferito sarà imputato a capitale nella misura che consenta alla Regione di raggiungere una percentuale di partecipazione al capitale, tenuto conto anche delle concordate operazioni che saranno realizzate dagli altri soci,



non superiore al 35 per cento; l'eccedenza sarà imputata a una riserva targata che riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello statuto societario.

11. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, successivamente all'operazione di cui al comma 10, il Consorzio Innova FVG è, altresì, autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, ovvero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o della fusione, al nuovo consorzio viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio, sulla base di modalità che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale.

12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11 del presente articolo è effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente.

13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'art. 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese già sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo già utilizzato dal precedente soggetto beneficiario è a carico del nuovo soggetto proprietario, che sarà definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, può essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.

14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.

15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio è attribuito alla

Regione. È ammessa la partecipazione della Regione al Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente in via strumentale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle operazioni societarie attuate.

16. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tal fine i soggetti di cui ai commi 10 e 11 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.»; b) dopo il comma 16, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente: «16-bis. Nelle more della definizione dell'operazione di cui ai commi 9 e seguenti, è autorizzata la mobilità, a domanda, del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio Innova FVG nei confronti dell'ente pubblico economico funzionale della Regione, di cui alle leggi regionali 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 27 marzo 2015 n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), nel numero massimo di due unità le cui professionalità saranno individuate dall'ente di destinazione nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali.».


### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DISABILITÀ

#### Art. 17.

##### *Piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19*

1. Al fine di garantire che i servizi e gli interventi a favore delle persone con disabilità siano uniformemente resi sul territorio regionale in forme e modalità adeguate alla situazione di emergenza sanitaria e di protezione civile dovuta all'epidemia da COVID-19, in via straordinaria, la concessione per l'anno 2020 dei contributi previsti dalle disposizioni di legge regionale richiamate al comma 4 è disposta, a integrazione e adeguamento delle finalità previste dalle disposizioni medesime, per l'attuazione di specifici piani territoriali predisposti dalle Aziende sanitarie in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere da e) ad h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), con i Servizi sociali dei comuni e con i soggetti gestori dei Servizi di integrazione lavorativa nel caso del contributo richiamato al comma 4, lettera a), sentite le organizzazioni di rappresentanza delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.



2. I piani di cui al comma i sono elaborati in conformità agli indirizzi previamente formulati dalla Giunta regionale con riguardo:

*a)* alla rimodulazione degli interventi programmati per l'anno 2020, per l'adattamento alle necessità imposte dall'emergenza epidemiologica quanto a forme e modalità di erogazione in condizioni di sicurezza e con la flessibilità necessaria a ottimizzare il pieno impiego delle risorse disponibili;

*b)* ai protocolli per assicurare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregivers, nonché della salute degli operatori;

*c)* al flusso informativo verso la Regione circa l'attuazione dei piani, con segnalazione delle criticità emergenti, ai fini della tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

3. Nei piani di cui al comma i trovano particolare valorizzazione, nei limiti delle possibilità consentite dall'emergenza in atto, i principi e le disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006).

4. I contributi interessati dalla pianificazione straordinaria prevista dal presente articolo sono, in via diretta, quelli di cui:

*a)* all'art. 14-*bis* della legge regionale n. 41/1996, in materia di Servizi di integrazione lavorativa (SIL);

*b)* all'art. 15 della legge regionale n. 41/1996, in materia di sostegno ai servizi di trasporto;

*c)* all'art. 20 della legge regionale n. 41/1996, in materia di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione, servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità, servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e centri residenziali per gravi e gravissimi;

*d)* all'art. 10, comma 81, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in materia di fattorie sociali.

5. Allo scopo di non aggravare o ritardare i procedimenti di spesa, restano comunque valide le domande già presentate per l'ottenimento, per l'esercizio 2020, dei contributi richiamati al comma 4. Alla loro concessione la Direzione centrale competente procede per le finalità previste dal comma i e secondo le specifiche disposizioni normative di riferimento, con le seguenti deroghe e precisazioni:

*a)* per il contributo di cui al comma 4, lettera *c)*, si prescinde dall'assolvimento del debito informativo in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi previsto dalla norma di riferimento;

*b)* per il contributo di cui al comma 4, lettera *d)*, non si applicano i criteri previsti dalla norma di riferimento e le risorse disponibili sono ripartite fra le Aziende sanitarie sulla base della popolazione di età compresa tra i 14 e i 65 anni residente nel territorio di competenza;

*c)* nella rendicontazione delle attività e degli interventi è data distinta evidenza all'ammontare delle spese interessate dalla pianificazione di cui al presente articolo.

6. Sino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei piani territoriali di cui al comma 1, i soggetti ivi richiamati continuano ad attenersi alle direttive sanitarie e alle indicazioni operative impartite dall'Amministrazione regionale per il periodo di sospensione dell'attività dei servizi semiresidenziali con riguardo alla prestazione di interventi sostitutivi e compensativi in forma individuale domiciliare, a distanza o nei luoghi abituali, con sviluppo incrementale delle prestazioni rese, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7. Per la revisione degli accordi contrattuali in essere tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati erogatori e per la remunerazione delle prestazioni convertite in altra forma secondo i criteri previsti dall'art. 48 richiamato al comma 6, gli indirizzi regionali previsti al comma 2 indicano altresì le modalità d'applicazione cui potersi attenere.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche con riguardo all'attività ambulatoriale di riabilitazione funzionale ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

9. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le spese relative ai contributi richiamati al comma 4 continuano a gravare sulle pertinenti poste del bilancio regionale in conformità alle autorizzazioni di spesa disposte per le finalità ivi richiamate, come integrate dal comma 1.

#### Capo IV


#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 18.

#### Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 1, comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo



libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Per le finalità previste dall'art. 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 435.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 135.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 300.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Agli oneri derivanti dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2007, come sostituiti dall'art. 13, comma 1, lettera *f*), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Agli oneri derivanti dall'art. 7, comma 23, della legge regionale n. 27/2014, come modificato dall'art. 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 2, è destinata la spesa complessiva di 11 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.

10. Per le finalità previste dall'art. 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è destinata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

12. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 maggio 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

20R00208



LEGGE REGIONALE 18 maggio 2020, n. 10.

**Misure urgenti in materia di cultura e sport.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario - n. 21 del 20 maggio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 9  
della legge regionale n. 3/2020*

1. L'art. 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*). — 1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di contributi di cui all'art. 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), del contributo di cui all'art. 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), del contributo di cui all'art. 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del contributo di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), del contributo di cui all'art. 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumanodalmata. Norme urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18-bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica CO-

VID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attività finanziata, previa richiesta motivata.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.

4. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 31 gennaio 2021:

a) art. 5, commi 1 e 5, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura);

b) art. 22, commi da 1 a 3, della legge regionale n. 5/2012;

c) art. 27-*quater*, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 16/2014.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 30 novembre 2020:

a) legge regionale n. 16/2014, per gli incentivi concessi nell'anno 2019;


b) art. 21 della legge regionale n. 4/2018, per il contributo concesso nell'anno 2018.

6. I termini previsti dai commi 4 e 5 possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario».

Art. 2.

*Conferma entità del contributo e sovvenzione*

1. Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, è confermata l'entità degli incentivi concessi negli



anni 2019 e 2020 a valere sulle disposizioni della legge regionale n. 16/2014, dei contributi di cui all'art. 22, commi da 1 a 3, della legge regionale n. 5/2012, dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2019, del contributo di cui all'art. 21 della legge regionale n. 4/2018, del contributo di cui all'art. 6, commi da 38 a 41, della legge regionale n. 27/2014, del contributo di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 12/2017 e dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, 18-bis e 21 della legge regionale n. 8/2003 anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o siano modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Qualora in sede di rendicontazione degli incentivi di cui al comma 1, venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20 per cento dell'incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all'autorità concedente, a titolo di rendicontazione, una relazione sull'utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.

3. Il comma 2 non si applica agli incentivi di cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 16/2014.

4. La sovvenzione di cui al comma 2 è cumulabile con ulteriori sovvenzioni, incentivi, indennizzi, comunque denominati, riconosciuti per le medesime finalità.

### Art. 3.

#### *Proroga delle attività previste per l'anno 2020 e della relativa rendicontazione*

1. Al fine di sostenere il settore delle attività culturali, le attività concernenti gli incentivi stanziati per l'anno 2020 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale n. 16/2014, all'art. 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e all'art. 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione, potranno essere realizzate entro il termine del 30 giugno 2021.

2. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1, è prorogato al 30 ottobre 2021.

### Art. 4.

#### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2014 le parole: «, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. 10,» sono soppresse.

2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, i

cui criteri e modalità sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - Norme regionali in materia di attività culturali), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente teatrale regionale del Friuli-Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente teatrale regionale del Friuli-Venezia Giulia (ERT FVG).

3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 è di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 5.

#### *Inserimento dell'art. 26-ter nella legge regionale n. 16/2014*

1. Dopo l'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2014, è inserito, nel capo IV del titolo III, il seguente:

«Art. 26-ter (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste). — 1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.»

### Art. 6.

#### *Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. Abrogazioni e disposizione transitoria*


1. Sono abrogati:

a) i commi da 38 a 40 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) il comma 33 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assesamento del bilancio 2015);

c) i commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.



## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 32 ante  
nella legge regionale n. 16/2014*

1. Prima dell'art. 32 della legge regionale n. 16/2014, nel capo I del titolo IV, è inserito il seguente:

«Art. 32 (Ante integrazioni nei procedimenti in materia di cultura). — 1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.»

## Art. 8.

*Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali.*

1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale n. 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale n. 16/2014, non si procede, né in sede di valutazione delle domande di incentivo per l'annualità 2021 né ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nell'annualità 2020, nonché alla verifica del mantenimento nell'annualità 2020 dei requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli incentivi di cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 16/2014.

3. I termini per la presentazione delle domande per la concessione degli incentivi di cui al comma stabiliti in via perentoria dai regolamenti attuativi delle norme della legge regionale n. 16/2014 citate al medesimo comma 1, possono essere prorogati con deliberazione di Giunta regionale.

## Art. 9.

*Importi minimi delle erogazioni liberali  
per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021*

1. Al fine di contenere gli effetti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'art. 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio

per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per gli anni 2020 e 2021, è stabilita nei seguenti importi minimi:

- a) 2.000 euro per le micro imprese;
- b) 3.000 euro per le piccole imprese;
- c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.

## Art. 10.

*Inserimento del progetto «I favolosi ONU 17» nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG.*

1. Al fine di promuovere e rafforzare la valorizzazione del settore turistico-culturale nel Friuli-Venezia Giulia, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), il progetto denominato «I favolosi ONU 17» è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), previa presentazione del progetto alla Direzione centrale competente in materia di cultura, con le modalità definite dal decreto medesimo.

2. Il promotore del progetto di cui al comma 1 è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019.

## Art. 11.

*Conferma contributi legge regionale n. 11/2013*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi a valere sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2495 del 14 dicembre 2017.

2. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 1 è prorogato al 31 gennaio 2021.



## Art. 12.

*Modifiche all'art. 6  
della legge regionale n. 23/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Le spese sostenute con» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare»;

b) dopo le parole «n. 436» sono inserite le seguenti: «, e le relative spese sostenute».

## Art. 13.

*Finanziamento ai musei di interesse regionale*

1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall'art. 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) un contributo di 50.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo diocesano e gallerie del Tiepolo;

b) un contributo di 60.000 euro alla Fondazione museo carnico delle arti popolari «Michele Gortani» per il sostegno delle attività del Museo carnico delle arti popolari «Michele Gortani»;

c) un contributo di 40.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste «Carlo e Vera Wagner»;

d) un contributo di 80.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo civico di storia naturale di Pordenone;

e) un contributo di 100.000 euro al Comune di Pordenone per il sostegno delle attività del Museo civico d'arte di Pordenone;

f) un contributo di 215.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei storico-artistici di Trieste;

g) un contributo di 145.000 euro al Comune di Trieste per il sostegno delle attività dei Musei scientifici di Trieste;

h) un contributo di 100.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività del Museo friulano di storia naturale;

i) un contributo di 160.000 euro al Comune di Udine per il sostegno delle attività dei Civici musei di Udine.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso;

l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei musei, che sono generate nel periodo di quindici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione.

6. Gli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono utilizzare i contributi loro concessi per gli oneri relativi alla retribuzione del personale del museo, nel limite massimo del 70 per cento dei contributi medesimi.

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 30  
della legge regionale n. 23/2015*

1. All'art. 30 della legge regionale n. 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le biblioteche riconosciute di interesse regionale vengono sottoposte a revisione periodica. All'esito di tale revisione, con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento la cui efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale presentano annualmente apposita domanda. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata dall'ente gestore di una biblioteca



nei confronti della quale è stata disposta la revoca del provvedimento di riconoscimento, per l'anno di efficacia della revoca medesima.».

#### Art. 15.

##### *Inserimento dell'art. 30-bis nella legge regionale n. 23/2015*

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 23/2015 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (*Modifiche dell'assetto organizzativo dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale*). — 1. I finanziamenti annui concessi a favore dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell'assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati rispettivamente dall'art. 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale n. 23/2016).

2. Tutte le modifiche dell'assetto dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al servizio competente in materia di beni culturali.

3. Il servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica della permanenza dei requisiti individuati rispettivamente dall'art. 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2016, mediante l'acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate.

4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'art. 32.

5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.

6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'art. 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2016, il servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.».

#### Art. 16.

##### *Finanziamento alle biblioteche*

1. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 è abrogato.

2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della predetta legge regionale n. 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che non si sono aggregate in alcuno dei sistemi suddetti, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 3 e il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 2 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di un accordo, sottoscritto da ciascuna delle biblioteche interessate, recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte e della spesa prevista per lo svolgimento di tali funzioni.

4. Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma 2 vengono ripartite tra gli enti gestori delle biblioteche centro sistema che hanno presentato domanda in misura proporzionale al numero di biblioteche a favore delle quali ciascuna biblioteca centro sistema svolgerà funzioni centralizzate e di coordinamento generale.

5. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa prevista entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni centralizzate e di coordinamento generale.

#### Art. 17.

##### *Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva*

1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola, attuate ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere realizzate, anche con strumenti di formazione a distanza o attraverso piattaforme didattiche, dal Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

#### Art. 18.

##### *Erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport*

1. In deroga alle disposizioni del capo V del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, gli incentivi per le attrezzature



sportive mobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del bando medesimo sono impegnati e contestualmente liquidati per un importo pari al 100 per cento del contributo concesso.

2. In deroga all'art. 56, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente ai contributi erogati in attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito di importo non superiore al 10 per cento del contributo concesso.

3. In deroga alle disposizioni del bando di cui al comma 1, ai beneficiari degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e automezzi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del bando medesimo, è data facoltà di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa riducendone l'importo sino a concorrenza del contributo concesso e senza onere di compartecipazione, anche attraverso la variazione dell'intervento oggetto di contributo, ferma restando la destinazione a spesa di investimento. Con il decreto di conferma del contributo sono definiti la nuova spesa ammessa e i termini di rendicontazione.

#### Art. 19.

*Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi.*

1. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta n. 1389/2019.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.

5. In attuazione dei commi da 1 a 4, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce:

- a) modalità e termini di presentazione delle domande;
- b) documentazione da allegare alle domande;
- c) disciplina dei termini procedurali;

d) modalità di erogazione degli incentivi, con facoltà di prevedere l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

e) gli interventi ammissibili, ai sensi del comma 3.

#### Art. 20.

*Vincolo di destinazione impianti sportivi*

1. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000 e all'art. 25 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, in ragione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il mantenimento del vincolo di destinazione è ridotto a quattro anni decorrenti dal termine di conclusione dei lavori.

#### Art. 21.

*Anticipo del contributo agli enti di promozione sportiva*

1. Al fine di sostenere le attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2020 di cui all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003, come prorogato dall'art. 1 della legge regionale n. 5/2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare agli enti che hanno presentato domanda di contributo entro il 28 febbraio 2020, un importo pari al 50 per cento del contributo concesso nell'anno 2019.


#### Art. 22.

*Annullamento e riprogrammazione di manifestazioni sportive*

1. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi negli anni 2019 e 2020, a valere sugli articoli 11 e 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale n. 8/2003, sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo siano state o saranno annullate in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente riprogrammate, previa comunicazione al servizio competente in materia di sport entro il 31 dicembre 2020.

2. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2019 di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine del 30 aprile 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2021.

3. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il termine del 30 aprile 2022. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 giugno 2022.



4. I beneficiari dei contributi concessi per l'anno 2020 di cui all'art. 18, limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, della legge regionale n. 8/2003 hanno l'obbligo di realizzare la manifestazione di cui al comma 1 anche successivamente al 30 dicembre 2020 ed entro il termine del 31 dicembre 2021. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 30 aprile 2022.

#### Art. 23.

##### *Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 8/2003*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 8/2003 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport.»

#### Art. 24.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale n. 16/2014, all'art. 6, comma 27, della legge regionale n. 24/2019 e all'art. 6, commi da 4 a 6, della legge regionale n. 14/2018, come modificati dall'art. 3, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, come modificato dall'art. 4, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità di cui all'art. 26-ter, comma 2, della legge regionale n. 16/2014, come inserito dall'art. 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Per le finalità di cui all'art. 7, commi da 21 a 31, della legge regionale n. 13/2019, come modificato dall'art. 9, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Per le finalità di cui all'art. 16, comma 2, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è autorizzata l'ulteriore, spesa di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11/2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei



beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera *c*), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 maggio 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

**20R00209**

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-035) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 9 1 2 \*

€ 2,00

